

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE

N. 63

OGGETTO: Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Ferraro per ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, avverso l'avviso di accertamento n. 8693/L del Comune di Caltanissetta per ICI relativa all'anno d'imposta 2008.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di gennaio, presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, via Mulè, n. 1,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 dell'11.06.2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con l'intervento del Direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;

VISTO l'art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall'art. 52 della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26;

PRESO ATTO che in data 5 dicembre 2013 è stato notificato, ad istanza del Comune di Caltanissetta – Ufficio Tributi l'avviso di accertamento per ICI relativa all'anno d'imposta 2008, concernente alcuni degli immobili del Centro, siti in Caltanissetta, via G. Mulè, n.1;

CONSIDERATO che nel suddetto avviso l'Ufficio tributi del Comune di Caltanissetta nel rilevare che con riferimento all'anno in questione *“Dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del territorio di Caltanissetta, le dichiarazioni ICI e i versamenti, sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare”* quantifica il totale dovuto dal CEFPAS comprensivo di interessi legali, sanzione e spese di notifica in complessivi € 42.366,00;

CONSIDERATO che tale provvedimento appare infondato, in quanto questo Ente non è soggetto passivo dell'imposta in questione, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 7, lett. a) ed i) del D.L.gs n. 504/1992 (istitutivo dell'I.C.I.), che dichiarano, rispettivamente esenti dall'imposta *“gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane,*

dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, nonché “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222”.

RITENUTO, in ogni caso, attesa l'imminente scadenza del termine di proposizione del ricorso, di impugnare innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Caltanissetta il suddetto avviso di accertamento;

RITENUTO, per la suesposta finalità, di avvalersi dell'assistenza dell'avv. Giuseppe Ferraro, del foro di Caltanissetta, ritenendo che lo stesso sia in possesso dei requisiti di competenza professionale, nonché di comprovata esperienza e di specializzazione nel campo specifico, che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, via Malta n. 73;

RICHIAMATA la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, che stabilisce le nuove modalità per definire i compensi dei professionisti, a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali (art. 9 D. L. 1/2012);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), entrata in vigore il 2/02/2013, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico;

VISTO al riguardo il preventivo di parcella presentato in data 28/01/2014 e introitato al protocollo del Centro al n. 933/2014 dall'avv. Giuseppe Ferraro per il giudizio di appello in argomento dell'importo di € 5.709,60 competenze e onorari per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di istruttoria (eventuale) e per la fase decisoria, contributo 4% CNF e IVA 22%;

CONSIDERATO che il suddetto preventivo è conforme ai parametri di cui al D.M. 140/2012 Ministero di Giustizia;

RITENUTO di accettare il suddetto preventivo e di autorizzare la conseguente spesa, al cui pagamento si provvederà con separato atto a conclusione delle prestazioni professionali e a seguito di emissione di regolare fattura;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per questioni di urgenza connesse al rispetto dei termini procedurali;

con l'assistenza del Direttore amministrativo, il quale esprime parere favorevole,

DELIBERA

- Conferire, per le ragioni di cui in premessa, all'avv. Giuseppe Ferraro del foro di Caltanissetta, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, via Malta n. 73, l'incarico di proporre per conto del CEFPAS ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, avverso l'avviso di accertamento I.C.I. del Comune

di Caltanissetta – Ufficio tributi n. 8693/L, dell'importo di € 42.366,00, relativo all'anno d'imposta 2008, concernente alcuni degli immobili del Centro, siti in Caltanissetta, via G. Mulé, n.1.

- Autorizzare la spesa di € 5.709,60, contributo 4% CNF e IVA 22% compresi, quantificata dal suddetto professionista nel preventivo di parcella presentato in data 28/01/2014, al cui pagamento si provvederà con separato atto a conclusione delle prestazioni professionali e a seguito di emissione di regolare fattura, salvo condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Gianluigi M. Amico)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)



Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, li _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO